

**Spett.li Clienti
Alle loro sedi**

Circolare alla clientela

Fatturazione elettronica e operazioni con l'estero: le novità 2022

Dal **01.01.2022** i **dati** delle operazioni effettuate con **controparti estere (acquisti e vendite)** andranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della **fatturazione elettronica** (trasmissione del **singolo file XML tramite Sdl**). Si passa quindi da un invio massivo dei dati, a cadenza trimestrale (blocco DTR o DTE dell'esterometro), ad una trasmissione dei **singoli file XML** (fatture di acquisto e fatture di vendita estere). In data 28.10.2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche (Allegato A, versione 1.7) in **vigore dal 2022** che accolgono le novità in argomento. Si vedrà però come il nuovo adempimento sia accompagnato da alcuni dubbi operativi.

In base alle previsioni della Legge di bilancio 2021, a decorrere **dal 01.01.2022** vi è l'**obbligo di comunicare i dati** delle **operazioni** effettuate con **controparti estere** (acquisti e vendite), utilizzando il **tracciato** della **fatturazione elettronica**.

Fino al 31.12.2021 i contribuenti possono invece scegliere, **facoltativamente**, se:

- presentare telematicamente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere – c.d. **esterometro** – oppure
- avvalersi della **fatturazione elettronica estera** – trasmissione file XML allo Sdl.

Pertanto, con riferimento alle operazioni **effettuate a partire dal 01.01.2022** con **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, i dati andranno trasmessi **obbligatoriamente**, utilizzando il **Sistema di Interscambio** e secondo il formato della **fatturazione elettronica**.

Con riferimento a tali operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (operazioni **attive**);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni **ricevute** è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo**

✓ a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione, o

✓ di **effettuazione dell'operazione**.

In data **28.10.2021** l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **Provvedimento Prot. n. 293384/2021**, che modifica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 (e successive modificazioni), volto ad **adeguare le regole tecniche di trasmissione** dei **dati** delle **operazioni transfrontaliere** alle disposizioni normative in vigore.

È stato infine pubblicato l'**allegato A** delle **specifiche tecniche** della fatturazione elettronica – **versione 1.7 – in vigore dal 01.01.2022**.

Fino al 31.12.2021 i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle **operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**. Fa eccezione il caso delle operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale**.

La trasmissione telematica è effettuata **trimestralmente**, in particolare entro la **fine del mese successivo al trimestre** di riferimento.

L'**ultima scadenza del 2021** (IV Trimestre 2021) è fissata pertanto al **31.01.2022**.

In alternativa, è possibile **avvalersi** della **fatturazione elettronica** per trasmettere le operazioni di vendita e di acquisto con controparti estere: tale scelta, **esonera** dall'**esterometro** a cadenza trimestrale.

Articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento...

Con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 01.01.2022**, i relativi **dati** sono **trasmessi telematicamente** utilizzando il **Sistema di interscambio (Sdl)**, secondo il **formato della fatturazione elettronica "ordinaria"**.

Articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015

*3-bis. ... Con riferimento alle operazioni **effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:*

*a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;*

*b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.***

Dalla lettura della norma sopra riportata emergono, tuttavia, **alcune perplessità**. Tra le più rilevanti segnaliamo che:

□ la disposizione ricomprende nell'adempimento le **fatture emesse** e **"i documenti che ne certificano i corrispettivi"**. La norma sembrerebbe ricomprendere anche le operazioni di vendita **non soggette a fatturazione**, precedentemente escluse dall'esterometro a cadenza trimestrale. A nostro avviso, se l'interpretazione letterale della norma venisse confermata, ciò si tradurrebbe in un inutile aggravio per il contribuente, vista anche l'esistenza di altre forme di trasmissione telematica delle operazioni non documentate da fattura (es. corrispettivi telematici, sistema IOSS, OSS);

□ sul **lato passivo**, né il provvedimento né la norma pongono delle **esclusioni** per gli **acquisti dall'estero non rilevanti in Italia** (es. operazioni fuori campo ex artt. 7-bis, 7-quater, eccetera del D.P.R. 633/1972) che possono, a scelta del contribuente, anche non transitare dai registri IVA. In precedenza, nell'esterometro a cadenza trimestrale, andavano infatti comunicate esclusivamente le operazioni soggette a registrazione sul registro degli acquisti.

Su tali questioni, quindi, restiamo in attesa di **chiarimenti ufficiali**.

Il “nuovo” esterometro consiste, di fatto, nell'obbligo di **trasmettere** una **fattura elettronica** allo **Sdi** – non invece nei confronti della controparte estera – anche per le **single operazioni** (vendite e acquisti) effettuate con l'**estero**.

Tale conclusione non deve infatti essere letta come l'**introduzione normativa** dell'**obbligo di fatturazione elettronica** con **sogetti esteri**: questo perché, ad oggi, l'Italia è stata autorizzata ad introdurre l'obbligo della fatturazione elettronica solo tra **sogetti stabiliti in Italia**.

La controparte estera (fornitore o cliente) è infatti **esclusa** dal sistema della **fatturazione elettronica**.

L'ipotesi di una **fatturazione elettronica europea** è ancora in fase **embrionale**: se ne discute a livello comunitario ma, al momento, la strada della e-fattura estera è decisamente in salita.

Chiarito quindi che trattasi, anche dal 2022, di una **comunicazione di dati** all'Agenzia delle entrate, tramite il formato XML della fatturazione elettronica, **analizziamo l'adempimento distinguendo le operazioni attive e passive**.

Operazioni attive verso l'estero

Le nuove disposizioni relative alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, con riferimento alle **operazioni effettuate dal 01.01.2022**, richiedono in primo luogo un'analisi delle **regole di emissione delle fatture attive verso l'estero**.

Come più volte ricordato, infatti, la trasmissione è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture**, utilizzando il tracciato XML della fattura elettronica “ordinaria”.

I termini di emissione delle **fatture verso l'estero** sono strettamente correlati alla data di **effettuazione dell'operazione**, disciplinata ai fini IVA dagli artt. 6 del D.P.R. 633/1972 e 39 del D.L. 331/1993.

Per quanto riguarda le **cessioni di beni in ambito extra-UE** (ossia le **esportazioni**), trovano applicazione le regole di effettuazione delle **operazioni “ordinarie”**, dettate dall'art. 6 del Decreto IVA: le cessioni di beni si considerano quindi effettuate nel momento della **consegna o spedizione**. Se però, anteriormente, viene **emessa fattura** o **pagato un acconto**, l'**operazione** si considera **effettuata**, per la parte fatturata o pagata.

Sempre sulle esportazioni si ricorda che, **anche per il 2022**, le **esportazioni documentate da bolletta doganale** possono essere **trasmesse allo Sdi facoltativamente**.

Nel diverso caso delle **cessioni intracomunitarie di beni**, l'operazione si considera effettuata all'atto dell'**inizio del trasporto** o della **spedizione al cessionario comunitario**. Tuttavia, qualora il cedente nazionale emetta una **fattura di acconto** prima dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l'operazione si considera **effettuata** alla **data della fattura**, limitatamente all'importo fatturato.

Dal 01.01.2013, nel caso di cessioni intracomunitarie di beni, il solo **pagamento** di un **acconto** (anche pari del 100%) sulla fornitura di beni, **non determina l'effettuazione dell'operazione**.

Il cedente nazionale deve **emettere la fattura**, relativa ad una **cessione intracomunitaria di beni**, **entro il giorno 15** del **mese successivo** a quello di **effettuazione dell'operazione**.

La fattura deve:

- essere annotata **distintamente** nel registro delle fatture emesse con riferimento al **mese di effettuazione dell'operazione**, rispettando l'**ordine** della **numerazione**;
- riportare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di “**operazione non imponibile**”, specificando eventualmente la **norma** comunitaria o nazionale **di riferimento**.

Chiariti i termini di **effettuazione** ed **emissione** di una fattura emessa verso un cliente intra-UE, si analizza ora un **caso pratico**.

La società Alfa srl cede dei beni in data 20.01.2022 (data inizio trasporto) ed emette regolare DDT per la vendita. In data 31.01.2022 emette la fattura di vendita come non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993.

Ai fini del "nuovo" estrometro, la società trasmette contestualmente la fattura tramite SdI utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica.

Data effettuazione operazione

20.01.2022

Data emissione fattura

31.01.2022

Data trasmissione allo SdI

31.01.2022

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234567890		Identificativo fiscale ai fini IVA: DE813527715	
Denominazione: ALPHA SRL		Denominazione: CONVERTER TOOLING E.K.	
Regime fiscale: RF01 Ordinario		Indirizzo: BURTHEM STRASSE 172	
Indirizzo: VIALE ROMA 543		Comune: BRUHL	
Comune: SASSARI Provincia: SS		CAP: 50321 Nazione: DE	
Cap: 07100 Nazione: IT			

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita		123	31-01-2022	XXXXXXX

Cassa

Resa incoterms® 2020 EXW
Merce inviata il 20 gennaio 2022 con ddt n. 22/2022

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AX111	Cessione di tubi di ghisa	100.00	230.00			N3.2	23.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità IVA / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
NON IMPONIBILE ART. 41 DL 331/1993	N3.2			23.000,00	
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				23.000,00	

Nell'esempio la fattura è stata regolarmente emessa e trasmessa allo SdI nei termini, ossia entro il 15.02.2021.

Per quanto riguarda, invece, le **prestazioni di servizi** di cui all'**art. 7-ter**¹⁴(in ambito UE o extra UE), le stesse si considerano **effettuate** nel **momento** in cui sono **ultimate**. Se **anteriamente** al verificarsi dell'ultimazione, o **indipendentemente** da essa, sia **pagato** in tutto o in parte il **corrispettivo**, l'operazione si considera **effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento**.

Acquisti dall'estero

Sempre a partire dal **01.01.2022** i soggetti passivi nazionali trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche i dati relativi alle operazioni di **acquisto** da **oggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**. Fatta **eccezione**, ancora una volta, per quelle per cui è stata emessa una **bolletta doganale**.

La trasmissione telematica dei **dati relativi** alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di **effettuazione dell'operazione**.

Pertanto, la trasmissione delle operazioni passive deve avvenire **entro il 15° giorno del mese successivo** a quello:

- di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione – in caso di **operazioni Intra UE** – o
- di **effettuazione dell'operazione** – in caso di operazioni extra UE e si rimanda al paragrafo precedente.

Il cessionario/committente italiano è tenuto a trasmettere un apposito file XML allo Sdl contenente uno dei seguenti **codici "Tipo documento"**. I tipi di documento che possono essere utilizzati sono di seguito riportati:

- TD17** per **integrazione/autofattura** per **acquisto servizi dall'estero**;
- TD18** per **integrazione** per **acquisto di beni intracomunitari**;
- TD19** per **integrazione/autofattura** per **acquisto di beni ex art.17, comma 2 del D.P.R. 633/72**.

TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE

Fino al 31.12.2021, nell'**esterometro** a cadenza trimestrale, si utilizzano i codici tipo documento **TD10**, **TD11** o **TD01** a seconda che l'operazione riguardi, rispettivamente, un **acquisto di beni intra-UE** oppure di **servizi intra-UE/extra-UE**.

Tra le operazioni passive che rientrano nell'**ambito oggettivo del "nuovo" esterometro 2022**, possiamo ricomprendere gli acquisti di:

- servizi UE;
- servizi extra-UE;
- servizi in deroga (alberghi, noleggi a breve eccetera);
- beni UE;
- beni che si trovano in Italia da fornitori esteri (UE ed extra-UE).

In **linea generale** si tratta di operazioni per le quali **l'IVA italiana non è applicata in fattura**: l'iva è infatti **dovuta dal cessionario o committente italiano** tramite applicazione del reverse charge.

In particolare, in caso di **servizi resi ad un committente italiano**, il prestatore estero emette una fattura **senza applicazione dell'imposta**.

Il committente nazionale deve:

- integrare con IVA** il documento ricevuto o
- emettere autofattura con IVA.

Qualora l'operazione **non richieda l'applicazione dell'IVA**, occorre specificarne il motivo. Il committente nazionale **registra la fattura integrata** o **l'autofattura nel registro IVA vendite**:

- entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di ricezione della fattura;
- con riferimento al **mese precedente**;

annotando il documento **anche** nel **registro IVA acquisti** per la detrazione IVA.

Ai fini della trasmissione dei dati in argomento tramite Sdl, l'acquirente italiano deve inviare un **file XML** con **Tipo documento TD17**.

Esemplificando, la società ALFA Srl riceve nel mese di gennaio 2022 un servizio da un avvocato francese riferito ad una consulenza societaria. La fattura dell'avvocato viene ricevuta dalla ALFA in particolare **in data 15.01.2022** ed integrata "elettronicamente" trasmettendo un file XML con tipo documento TD17 **in data 31.01.2022**.

Data ricezione documento 15.01.2022
Data trasmissione allo Sdl 31.01.2022
Data registrazione fattura 31.01.2022

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: FR32165498732 Denominazione: AVOCAT DAMY Indirizzo: 1, Place Massena Comune: Nice Cap: 00000 Nazione: FR	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT32165498732 Denominazione: ALFA S.r.l. Indirizzo: Via Fermi, 10 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT Codice destinatario: 0000000
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Fattura collegata
TD17 Integrazione/Autofattura per servizio intracomunitario		I/SER-UE	31.01.2022	258

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Integrazione fattura ricevuta in data 15 gennaio 2022 dall'Avocat Damy per consulenza contrattualista societaria					22	5.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
Esig. non dich. (si presume immediata)	22,00		6.000,00	1.100,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale documento	
		EUR	6.100,00	

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo

Diversamente, per quanto riguarda i **servizi ricevuti da un prestatore extra-UE**, occorre trasmettere un file XML allo Sdl con "Tipo documento" **TD17 entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione**.

Con riferimento agli **acquisti di beni dall'UE**, l'articolo 46, comma 1 del D.L. 331/1993 prevede che la fattura debba essere **numerata** e **integrata** dal cessionario con l'indicazione:

- del controvalore in euro del **corrispettivo**;
- degli altri **elementi** che concorrono a formare la **base imponibile** dell'operazione, espressi in valuta estera;
- dell'ammontare dell'**imposta**, calcolata secondo l'aliquota dei beni.

Se trattasi di acquisto intracomunitario **senza pagamento dell'imposta oppure non imponibile o esente**, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere

indicato il **titolo** con l'eventuale indicazione della relativa **norma** (comunitaria o nazionale).

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sono annotate distintamente, **nel registro di cui all'articolo 23 del D.P.R. 633/1972:**

- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura;
- con **riferimento al mese precedente;**
- secondo l'**ordine** della **numerazione;**
- con l'**indicazione** anche del **corrispettivo** delle operazioni espresso in **valuta estera;**

anche in questo caso annotando le fatture distintamente altresì nel **registro di cui all'articolo 25** del Decreto Iva, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta.

Inoltre, ai fini della comunicazione delle singole operazioni transfrontaliere, il cessionario italiano **trasmette un Tipo documento TD18** allo SdI **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di **ricezione della fattura**.

NUOVE SANZIONI

Nell'ottica del restyling delle modalità di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, vengono **modificate** anche le **sanzioni** in caso di **omissioni** o **errori** nella **trasmissione del file XML**.

Fino al 31.12.2021, per l'omissione/errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la **sanzione** amministrativa di **euro 2 per ciascuna fattura**, comunque entro il **limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre**. La sanzione è ridotta alla metà – entro il limite massimo di euro 500 – se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Per le operazioni **effettuate a partire dal 01.01.2022**, si applica la medesima **sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura**, ma entro il **limite massimo di euro 400 mensili** (non più trimestrali). Anche in questo caso la sanzione è **ridotta alla metà** – entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese – **se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze** stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Fino al 31.12.2021

(Invio massivo dei dati)

Per l'**omissione** o l'**errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere**, si applica la sanzione amministrativa di **euro 2 per ciascuna fattura**, comunque **entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre**. La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Dal 01.01.2022

(Invio singolo file xml)

Per le operazioni **effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, si applica la **sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura**, entro il **limite massimo di euro 400 mensili**. La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, **se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze** stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Le sanzioni in argomento riguardano la **comunicazione** delle **operazioni** effettuate con l'estero (acquisti e vendite). Tali sanzioni **non vanno invece confuse** con quelle irrogate in caso di **tardiva/omessa fatturazione**.

Milano, 08 novembre 2021

**Co.re.as.
Commercialisti Revisori Associati**